



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.02168

DEL 23/08/2022

### OGGETTO

Determinazione dirigenziale n. 2022/D.02038 del 05/08/2022. Integrazione e modifica

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (PZ)	Gestione del Personale - (LAG)
Gestione del Personale - (VEN)	Segreteria Direzionale
Affari Generali	Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ)

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

*Antonio Pedota*

Il Dirigente dell'Unità Operativa

**Premesso che:**

- questa Azienda Sanitaria, con Deliberazione del Direttore Generale n. 2022/00360 del 27/05/2022, ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e *ss.mm.ii.*, apposito avviso di mobilità volontaria compartimentale, per titoli e colloquio, riservato al personale del Comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e degli Enti indicati nell'art. 6 del CCNQ del 13/07/2016, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista (cat. D);
- il relativo bando, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 e *ss.mm.ii.*, è stato pubblicato esclusivamente sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza [www.aspbasilicata.it](http://www.aspbasilicata.it), nella sezione "Concorsi", in data 31/05/2022, con scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il giorno 30 giugno 2022 (30° giorno successivo, non festivo ovvero di sabato, alla data di pubblicazione del bando sul sito internet aziendale);
- con Determinazione del Direttore della U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane" n. 2022/D.02038 del 05/08/2022 è stata disposta l'ammissione/ammissione con riserva/esclusione dei candidati partecipanti;
- in particolare è stata disposta, tra gli altri, l'esclusione dalla partecipazione all'avviso di mobilità in parola del candidato partecipante di seguito evidenziato, con a fianco il motivo della esclusione:  
*"...Dott. MAIURI Alfonso (nato il 24/01/1968): "Il candidato non ha inviato la domanda di partecipazione in formato PDF debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta in originale sulla domanda da scansionare oppure firma digitale. Pertanto il candidato è esclusa dalla partecipazione all'avviso di mobilità volontaria compartimentale (ex art. 30 del Dlgs 165/2001 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 2 del bando di avviso allegato alla D.D.G. n. 360/2022"..."*;

**Visto** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e *ss.mm.ii.*, recante: "Codice dell'Amministrazione digitale";

**Richiamato** in particolare l'art. 65 del predetto Decreto rubricato "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" il quale, al comma 1, così dispone:

*"...Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:*

*a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*

*b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;*

*b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;*

*c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;*

*c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'art. 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione...”;*

**Viste e richiamate**, altresì:

- il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 recante: “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” ed in particolare l'art. 9 rubricato: “Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto”;
- il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 61 rubricato: “Soluzioni di firma elettronica avanzata”;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 del 03/09/2010 recante: “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC”, nella quale è stato chiarito: “...Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata...omissis...è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione...” (cfr. pag. 6 Circolare citata);

**Preso atto che**, per consolidata giurisprudenza, è prevalente il principio secondo il quale: “...l'utilizzo di una PEC nella titolarità dell'istante, e quindi senza dubbio a lui riconducibile, è in grado di supplire anche alla mancata sottoscrizione delle domande di concorso, essendo l'invio della PEC assimilabile all'apposizione della firma...” (T.A.R. Palermo (Sicilia) sez. I, 18 gennaio 2018, n. 167). Alla sentenza in parola rinviano, a suffragio di una interpretazione giurisprudenziale sempre meno restrittiva dell'art. 65 del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i., già richiamato, T.A.R. Napoli (Campania) Sez. I, 7 marzo 2018, n. 1445 e T.A.R. Napoli (Campania) Sez. V, 10 giugno 2020, n. 2285;

**Attesa**, altresì, l'esigenza di non ledere il principio del *favor participationis* al quale, insieme a quelli di semplificazione, di imparzialità e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, le procedure selettive finalizzate all'assunzione ai pubblici impieghi devono uniformarsi;

**Ritenuto**, pertanto, sulla base delle argomentazioni addotte, a integrazione e modifica della D.D. n. 2038/2022, già richiamata in premessa, di potersi considerare **ammissibile**, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione all'avviso di mobilità volontaria

compartimentale, indetto con D.D.G. n. 360/2022, presentata a mezzo PEC [alfonso.maiuri@pec.tsm-pstrp.org](mailto:alfonso.maiuri@pec.tsm-pstrp.org) dal Dott. MAIURI Alfonso (nato il 24/01/1968);

**Ritenuto**, altresì, di poter provvedere in merito alla presente procedura;

## D E T E R M I N A

Per quanto descritto in premessa e che di seguito si intende integralmente riprodotto:

- di considerare **ammissibile**, per le ragioni già espresse nelle premesse motivazionali, ai sensi dell'art. 65, comma 1, *lett. c-bis*), del D.lgs n. 82/2005 e *ss.mm.ii.*, la domanda di partecipazione all'avviso di mobilità volontaria compartimentale, indetto con D.D.G. n. 360/2022, presentata a mezzo PEC [alfonso.maiuri@pec.tsm-pstrp.org](mailto:alfonso.maiuri@pec.tsm-pstrp.org) dal Dott. MAIURI Alfonso (nato il 24/01/1968);
- di notificare il presente Provvedimento al candidato *de quo*;
- di prendere atto, pertanto, ad integrazione e modifica della Determinazione dirigenziale n. 2022/D.02038 del 05/08/2022 che risultano **ammessi** alla partecipazione all'avviso di mobilità volontaria compartimentale più volte richiamato i candidati di seguito elencati in ordine alfabetico:
  - 1) CALVIELLO Giacomo (nato il 12/01/1983);
  - 2) CASTELMENZANO Marcello Michele (nato il 02/06/1972);
  - 3) CASTRONUOVO Luigi (nato il 19/06/1969);
  - 4) CERUZZI Daniela (nata il 18/04/1996);
  - 5) DE TOMMASO Francesca (nata il 03/02/1972);
  - 6) FRANZIONE Nicola (nato il 25/09/1973);
  - 7) GRIECO Francesca (nata il 08/10/1971);
  - 8) LIOY Vincenzo (nato il 27/05/1987);
  - 9) LIUZZI Donata (nata il 06/08/1975);
  - 10) MAIURI Alfonso (nato il 24/01/1968);
  - 11) MORENA Milena (nata il 13/03/1973);
  - 12) PIPPA Anna (nata il 12/08/1980);
  - 13) SICILIANO Vito (nato il 06/02/1993);
  - 14) VICECONTI Nicoletta (nata il 12/04/1968);
- di confermare tutto quanto diversamente e/o ulteriormente disposto con Determinazione dirigenziale n. 2022/D.02038 del 05/08/2022;
- di pubblicare il presente Provvedimento sul sito internet aziendale [www.aspbasilicata.it](http://www.aspbasilicata.it) in data 01/09/2022;
- di notificare *on line* il presente Provvedimento agli Uffici indicati in indirizzo.

La presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri>

Paolo Schettini

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.